CAMERA DEI DEPUTATI N. 2281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, DE CAPUA, VILLA RUGGERO, CERRETI ALFONSO, FUSARO, REALE GIUSEPPE, BALDELLI, BOLOGNA, PEDINI

Presentata il 24 giugno 1960

Norme a favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in possesso della qualifica di invalido di guerra, ex combattente, vedova di guerra e orfano di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge non è innovatrice di quelle che sono le attuali norme relative alla valutazione di particolari meriti del personale civile dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, ma soltanto estensiva anche in favore del personale docente e direttivo della scuola di ogni ordine e grado, di benefici concessi al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471.

Come è noto, la carriera del personale docente e direttivo della scuola si svolge normalmente a « ruoli aperti » per cui soltanto la concessione di una anzianità convenzionale comporta un reale beneficio – immediato e futuro – mentre le agevolazioni di carriera concesse dopo la fine dell'ultimo conflitto ai dipendenti statali ex-combattenti la cui carriera si svolge a « ruoli chiusi » (promozioni eccezionali, riduzione anzianità prescritta, retrodatazione delle promozioni ottenute, ecc.) non hanno mai potuto comportare alcun beneficio in favore dei dipendenti statali le cui carriere sono a « ruoli aperti », e quindi si può decisamente affermare che gli insegnanti ed il personale direttivo della scuola sono *l'unica categoria* di dipendenti statali che non ha potuto beneficiare – dalla fine della guerra ad oggi – di alcuna delle norme agevolative agli effetti della carriera, pure concesse con i vari provvedimenti indicati.

La norma auspicata dalla presente proposta di legge vuole essere per gli insegnanti e il personale direttivo della scuola – come lo fu l'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato – un doveroso riconoscimento di una particolare benemerenza patriottica e non può essere confusa con quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, che si riferiva ad una valutazione del servizio combattentistico prestato *anteriormente* alla nomina in ruolo come atto di giustizia riparatrice per compensare – sia pure parzialmente – del periodo perduto agli effetti professionali e del conseguente ritardato inizio di carriera.

Nella precedente legislatura, in sede di discussione di quella che poi fu la citata legge 13 marzo 1958, n. 165, tutti gli schieramenti politici chiesero con proposte di apposito emendamento l'approvazione di una norma identica o quasi a quella che i sottoscritti

oggi ripropongono, poiché allora solo la necessità di bilancio e di tempo (la fine della legislatura era imminente) fecero rinviare la decisione favorevole ad un provvedimento che *contemporaneamente* invece veniva riconfermato dallo stesso Parlamento e dagli stessi legislatori in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con l'approvazione della legge 3 aprile 1958, n. 471.

Gli interessati hanno atteso ed attendono ancora fiduciosi un provvedimento che per senso di giustizia, di imparzialità e di riconoscenza si impone e che, per tutte le ragioni esposte, non può essere ulteriormente rinviato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, che riveste la qualifica d'invalido di guerra, ex-combattente, orfano di guerra e vedova di guerra e che abbia superato il prescritto periodo di prova, è concesso – a istanza dell'interessato – un aumento di due anni di anzianità o del computo delle campagne di guerra se più favorevole, a tutti gli effetti giuridici e di carriera.

Il beneficio di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altra disposizione vigente in merito a benefici combattentistici.

I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.